

Avv. Gennaro Messuti

Patrocinante in Cassazione

Via Lamarmora, 40

20122 MILANO

tel. 025469351 - fax 025463525

e-mail: gmessuti@inwind.it

pec: gennaro.messuti@milano.pecavvocati.it

Preg.mo Sig.
Presidente Regione Lombardia
Dr. Attilio Fontana
Piazza Città di Lombardia 1
20124 Milano

Pec: presidenza@pec.regione.lombardia.it

Preg.mo Sig.
Assessore al Welfare Regione Lombardia
Avv. Giulio Gallera

Pec. welfare@pec.regione.lombardia.it

Egr. Sig.
Giovanni Paternò
AFSSL – Polis-Lombardia
Corso di formazione specifica in Medicina generale

e-mail: giovanni.paterno@polis.lombardia.it
pec: polis.lombardia@pec.regione.lombardia.it

e, p.c., Preg.mo Sig.
Direttore Dipartimento Cure Primarie
ATS Milano
Dr. Galdino Cassavia

Mail: DipCurePrimarie@ats-milano.it
pec: dipartimentocureprimarie@pec.ats-milano.it

Preg.mo Sig.
Dr. Valter Valsecchi

Mail: valter_valsecchi@regione.lombardia.it

Milano, 17 settembre 2020

Corso triennale di formazione specifica in Medicina Generale triennio 2019/2022

In nome e per conto del Sindacato Snami Regione Lombardia, in rappresentanza dei medici iscritti al corso in oggetto, in vista dell'imminenza dell'inizio dei corsi, si vuole con la presente chiarire la circostanza in ordine alla compatibilità con

la frequenza e partecipazione al corso in oggetto dell'esercizio da parte dei medici di attività legittime, siano essi corsisti ammessi in graduatoria riservata che corsisti con borsa.

In particolare si vuole osservare che per i medici ammessi tramite graduatoria riservata ex art.12 c.3 DL 35/2019, è inapplicabile l'incompatibilità di cui all'art.11 DM 7/3/06. Infatti dalla lettura comparata dell'art.12 dell'Avviso di graduatoria riservata con il citato art. 11, si evidenzia come il primo abbia riscritto il secondo: alcune parti sono state espressamente ritrascritte, altre omesse. Ciò significa che, proprio in considerazione della peculiarità dell'accesso tramite graduatoria riservata ossia della mancanza di una borsa di studio, richiamato il concetto di tempo pieno, nel bando è stato omesso l'inciso "*Conseguentemente, è inibito al medico in formazione l'esercizio di attività libero-professionali ed ogni rapporto convenzionale, precario o di consulenza con il Servizio sanitario nazionale o enti e istituzioni pubbliche o private, anche di carattere saltuario o temporaneo*". Pertanto, non essendo stata richiamata quella parte della norma, la stessa non è applicabile.

In generale, e questo riguarda sia i partecipanti borsisti che non, non esiste incompatibilità (in modo assoluto) con le attività di cui all'art. 19, comma 11, della legge n. 448 del 28 dicembre 2001, che ricordo essere: "*11. I laureati in medicina e chirurgia abilitati, anche durante la loro iscrizione ai corsi di specializzazione o ai corsi di formazione specifica in medicina generale, possono **sostituire a tempo determinato medici di medicina generale convenzionati con il Servizio sanitario nazionale ed essere iscritti negli elenchi della guardia medica notturna e festiva e della guardia medica turistica ma occupati solo in caso di carente disponibilità di medici già iscritti negli elenchi della guardia medica notturna e festiva e della guardia medica turistica***".

Ovviamente, poiché tali attività sono compatibili con la partecipazione al corso, non rileva che il medico svolga una di quelle attività già da prima dell'inizio del corso, dal momento si tratta di attività "compatibili".

Sicuro quindi del rispetto delle norme, si porgono cordiali saluti


(Avv. Gennaro Messuti)